Informatica e diritto A.A. 2023/2024



La protezione dei «beni informatici»: diritto d'autore e brevetti

Prof. Andrea Amidei

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria

La tutela delle banche dati

«Banca dati»: raccolta di dati:

- sistematicamente e metodicamente <u>disposti ed</u> <u>ordinati</u>
- <u>individualmente accessibili ed estraibili</u> mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Su qualsiasi supporto, elettronico o cartaceo.

Due possibili forme di tutela per le banche dati, che sono **alternative e non cumulabili**:

- diritto d'autore, oppure
- diritto sui generis.



La tutela delle banche dati

→ <u>Diritto d'autore</u> quando la raccolta di dati è caratterizzata da <u>originalità</u> e <u>creatività</u> <u>nella</u> <u>selezione e disposizione dei dati</u> (quindi non nel contenuto informativo della banca dati, non nei dati in essa contenuti)

Focus su:

- scelta dei dati inseriti (tipologia, accostamento, selezione)
- originale disposizione del materiale (l'ordine dei dati, i collegamenti tra i dati, il coordinamento fra gli stessi)

Titolare ha diritto esclusivo di utilizzo del database



La tutela delle banche dati

- → Se non originali e creative, diritto sui generis, per le banche dati per la cui realizzazione sono stati realizzati significativi investimenti in termini di tempo, energie, risorse e denaro da parte del loro costitutore (ossia il soggetto, persona fisica o giuridica, che sostiene gli investimenti per la realizzazione della banca dati)
- Diritto di vietare estrazione o reimpiego di tutta o di parte sostanziale dei dati contenuti nel database
- Dura <u>15 anni</u> e può rinnovarsi
- → In entrambi i casi non è mai il singolo dato ad essere protetto

La tutela delle opere multimediali

«Opera **multimediale**»: opera nella quale coesistono e si combinano <u>opere di generi diversi</u> (audio, video, testi, ecc.) e che viene tradotta in un <u>formato digitale</u> omogeneo mediante un software di gestione che ne consente anche la <u>interattività</u>

- Videogiochi
- Siti web
- → No norme specifiche su tutela delle opere multimediali → regime delle opere collettive (e non in comunione)



Siti web e diritto d'autore

«Le pagine web ed i siti internet devono potersi configurare come opere dell'ingegno non potendosene disconoscere in via di principio il <u>carattere creativo</u> e pertanto va riconosciuta la loro tutelabilità, anche se aventi natura <u>multimediale</u>, trattandosi di creazioni che <u>combinano in un unico prodotto singole opere di genere diverso</u> attraverso parole, immagini e suoni, tutti coesistenti, in <u>formato omogeneo di natura digitale</u>, funzionante a mezzo di un apposito programma di software gestionale» (Tribunale di Bologna, 08.03.04)

«Un sito web che presenti <u>elementi di carattere creativo</u> copiati da un altro sito integra i presupposti di una violazione della privativa autoriale» (Tribunale di Milano, 12.12.06)

Siti web e diritto d'autore

Ma cosa è tutelabile in un sito web?

- → Opera collettiva (o banca dati?)
- il programma che lo genera e lo fa funzionare
- le sue singole parti, i suoi specifici contenuti, che restano di titolarità dei rispettivi autori (testi letterari, articoli, video, ecc. pubblicati su un sito)
- aspetto visivo e grafico del sito, effetti grafici e sonori, loro organizzazione

«Le grafiche generate da un software sono protette dal diritto d'autore anche alla luce della <u>disposizione o della configurazione</u> specifica di tutti gli elementi che la compongono», mentre «<u>non</u> sono proteggibili <u>le grafiche caratterizzate solo dalla loro funzione tecnica</u>» (Corte di Giustizia UE, 22.12.10)

- E il nome a dominio?

Siti web e diritto d'autore

Se il sito web può essere tutelato mediante diritto d'autore, che utilizzo posso fare dei **link** a siti di soggetti terzi?

Il tema è aperto

- Implicit license to link?
- Surface linking/Deep linking/Framing

Attenzione a:

- Contenuti protetti da diritto d'autore
- Non danneggiare il titolare del sito al quale si rinvia
- Non creare confusione tra il titolare del sito al quale si rinvia e quello del sito richiamante

<u>Problema</u>: per il diritto, «autore» ed «inventore» - titolari dei diritti morali sull'opera dell'ingegno o sull'invenzione devono essere **persone fisiche**

- → Ma cosa succede se la creazione o invenzione è realizzata dall'Intelligenza Artificiale?
- 1. È tutelabile? Altrimenti detto, «merita» tutela? È «creativo»?
- 2. Chi è l'«autore»/«inventore»? Chi ha i diritti morali e chi ha quelli di sfruttamento economico?

Distinzione:

- A.I. come supporto, strumento dell'attività umana (A.I.-aided)
- A.I. come «autonomo» creatore (A.I.-generated)

Non si tratta più di mere ipotesi «di scuola»...

- «La giornata in cui un computer scrive un romanzo» (Giappone, 2016)
- Edmond de Belamy (2018), battuto all'asta per 432.500 dollari - Generative Adversarial Network (reti neurali) → è «originale»?
- <u>Caso «Dabus»</u>: diverse risposte a livello internazionale alle domande di brevetto che indicavano il sistema di A.I. come «inventore» (vd. dopo)

Non esistono (ancora) risposte dal mondo del diritto, e possiamo quindi solo ipotizzare quale potrà essere l'evoluzione del tema

Possibile interpretazione:

- Distinzione tra diritto morale e diritti patrimoniali, tra paternità dell'opera dell'ingegno/invenzione e sua titolarità
- Inventore-macchina/Creatore dell'A.I./Suo titolare
- Ela durata?
 - Per i brevetti, poco cambia
 - Per il diritto d'autore, autore «nasce morto»



E se l'autore/inventore è l'A.I.? Il caso «DABUS»

Progetto «pilota», con 17 domande di brevetto depositate nel mondo, aventi ad oggetto due trovati (contenitore per alimenti e sistema di segnalazione luminosa) «inventati» dall'A.I. >> Risposte diverse

- Unione Europea, Stati Uniti e Regno Unito: no
- Sudafrica: sì, ma ordinamento molto diverso dal nostro
- Australia: sì, ma poi decisione ribaltata in appello
- Germania: sì, dando atto nella domanda di brevetto del fatto che si tratta di invenzione A.I.-generated e del nome del creatore dell'A.I.

Cassazione, ordinanza n. 1107/2023

- Opera «creata» da un software (ma era A.I.?): tutelabile?
 È tutelabile come «opera dell'ingegno»? È frutto del lavoro umano o dell'utilizzo e dell'apporto esclusivo di un software? «Creatività»?
- Impostazione eccessivamente «antropocentrica» del diritto d'autore?
- Cassazione: la «creatività» dell'opera non è esclusa dal fatto che si usi un software per realizzarla, rielaborando elementi preesistenti
- Cassazione: verificare quale sia l'apporto umano alla creazione, con esame da condurre con maggior rigore rispetto a opere interamente «umane»



Prof. Andrea Amidei Informatica e Diritto

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

andrea.amidei3@unibo.it

www.unibo.it